

**ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

ADUNANZA DEL 25 luglio 1979

N. 7 dell'O.d.G.  
N. 535 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Istituzione del nucleo guardie giurate particolari della Regione Puglia"

L'anno millenovecentosettantasei il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 10,30, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

**CONSIGLIO REGIONALE**

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone  
vice presidenti i sigg. Antonio Somma - Giuseppe Conte  
consiglieri segretari i sigg. Emanuele Capozza - Rocco Galatone  
e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale dott. Eraldo Panunzio  
— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

|                         | Presenti | Assenti |                             | Presenti | Assenti |
|-------------------------|----------|---------|-----------------------------|----------|---------|
| 1) Andretta Aurelio     | ✓        |         | 26) Giampaolo Filippo       | ✓        |         |
| 2) Aprile Leonardo      | ✓        |         | 27) Laera Alessandro        | ✓        |         |
| 3) Blandolino Antonio   | ✓        |         | 28) Latanza Cosimo          | ✓        |         |
| 4) Borgia Carlo         | ✓        |         | 29) Leucci Giovanni         | ✓        |         |
| 5) Bortone Giorgio      | ✓        |         | 30) Liuzzi Francesco        | ✓        |         |
| 6) Calvario Pasquale    |          | ✓       | 31) Margiotta Giovanni      | ✓        |         |
| 7) Capozza Emanuele     | ✓        |         | 32) Monfredi Angelo         | ✓        |         |
| 8) Cassano Michele      |          | ✓       | 33) Morea Leonardo          | ✓        |         |
| 9) Ciocia Graziano      | ✓        |         | 34) Palma Vincenzo          | ✓        |         |
| 10) Ciuffreda Pasquale  | ✓        |         | 35) Papa Giuseppe           | ✓        |         |
| 11) Clemente Tommaso    | ✓        |         | 36) Papapietro Giovanni     | ✓        |         |
| 12) Colamonaco Maria    | ✓        |         | 37) Piccigallo Benito       | ✓        |         |
| 13) Colasanto Giuseppe  | ✓        |         | 38) Princigalli Giacomo     | ✓        |         |
| 14) Colonna Giuseppe    | ✓        |         | 39) Quarta Nicola           | ✓        |         |
| 15) Consiglio Gabriele  |          | ✓       | 40) Raimondo Cosimo         | ✓        |         |
| 16) Conte Giuseppe      | ✓        |         | 41) Rizzo Marcello          | ✓        |         |
| 17) D'Alena Fedele      | ✓        |         | 42) Romano Domenico         | ✓        |         |
| 18) D'Andrea Nicola     | ✓        |         | 43) Sasso Giuseppe          | ✓        |         |
| 19) Dell'Aquila Antonio | ✓        |         | 44) Somma Antonio           | ✓        |         |
| 20) Dilonardo Giovanni  | ✓        |         | 45) Sorice Vincenzo         |          | ✓       |
| 21) Fantasia Matteo     | ✓        |         | 46) Tarricone Luigi         | ✓        |         |
| 22) Fiore Alessandro    | ✓        |         | 47) Tarsia Incuria Achille  | ✓        |         |
| 23) Fitto Salvatore     | ✓        |         | 48) Trisorio Liuzzi Gennaro | ✓        |         |
| 24) Galatone Rocco      | ✓        |         | 49) Ventura Antonio         | ✓        |         |
| 25) Gatta Renzo         | ✓        |         | 50) Zingrillo Giuseppe      | ✓        |         |

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che settimo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Istituzione del nucleo guardie giurate particolari della Regione Puglia".

Dà la parola al relatore, cons. Colonna, Presidente della II Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare il disegno di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

- Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;

- Sull'esito delle votazioni, avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

- a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo M.S.I. e l'astensione del Gruppo P.C.I., espressi ed accertati per alzata di mano

#### D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Istituzione del nucleo guardie giurate particolari della Regione Puglia", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Capozza - Galatone

Legge regionale "Istituzione del nucleo guardie giurate particolari della Regione Puglia".

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge :

Art. 1.

La Regione Puglia istituisce il nucleo guardie giurate particolari, disciplinato dalle norme della presente legge.

(Approvato a maggioranza con il voto contrario del Gruppo M.S.I.)

Art. 2

Il nucleo assicura il servizio di portierato, custodia e vigilanza degli uffici centrali e periferici della Regione, nonché gli stabilimenti ed autoparchi regionali nei termini e con le modalità di cui al Regolamento regionale 29 dicembre 1976, n. 3; con provvedimento della Giunta regionale, può essere affidato, in via saltuaria, al nucleo l'esercizio di ogni altro compito che richiede particolari garanzie di sicurezza per persone o cose, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione statale vigente.

(Approvato a maggioranza con il voto contrario del Gruppo M.S.I.).

Art. 3

Per gli effetti di cui all'articolo precedente, il nucleo si articola nelle seguenti unità operative :

- portierato;
- custodia;
- vigilanza.

La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, determina l'organico del personale addetto a ciascuna unità operativa nell'ambito dell'organico complessivo di 60 unità del nucleo guardie giurate particolari.

(Approvato a maggioranza con il voto contrario del Gruppo M.S.I.).

Art. 4

Il personale del nucleo assegnato all'unità operativa di custodia ha diritto all'alloggio di servizio.

Per gli uffici periferici, il personale può essere autorizzato ad assicurare contemporaneamente il servizio di portierato e custodia e in tal caso ha diritto all'alloggio di cui al precedente comma.

(Approvato a maggioranza con il voto contrario del Gruppo M.S.I.).

Art. 5

Il personale costituente il nucleo di guardie giurate particolari deve avere la qualifica di guardia giurata particolare secondo le disposizioni stabilite dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931, n.733 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 16.5.1940, n. 635; le spese relative al rilascio o al rinnovo del decreto prefettizio di approvazione, nonché quelle del vestiario e di armamento sono a carico dell'amministrazione regionale.

Il personale da assumere per concorso deve aver assolto il servizio di leva, e, a parità di condizioni, sarà data preferenza a chi ha prestato servizio nell'arma dei carabinieri, nella pubblica sicurezza e nella guardia di Finanza.

(Approvato all'unanimità).

Art. 6

L'inserimento nell'organico del nucleo guardie giurate particolari, distintamente per ciascuna unità operativa, avviene con istanza scritta del personale regionale del II livello.

La domanda di cui al precedente comma, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

In caso di assenza o di insufficienza di richieste rispetto all'organico, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, mediante pubblici concorsi.

Per gli anni successivi, in caso di vacanza dei rispettivi organici, entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta re

gionale, prima di procedere all'arruotamento mediante pubblico concorso, deve inviare il personale di ruolo regionale appartenente al II livello a presentare domanda per essere impiegato nel suddetto nucleo.

(Approvato a maggioranza con il voto contrario del Gruppo M.S.I.).

Art. 7

L'onere presunto riveniente dalla applicazione della presente legge relativo al 1979, ammontante a L. 160.000.000=, trova copertura sul cap. 39 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali, L.R. numero 18 del 25.3.74 ed oneri rivenienti dall'applicazione dell'art. 4 della L.R. n. 23 del 18.7.74" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato con legge regionale n. 31 del 6.6.79.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

(Approvato a maggioranza con il voto contrario del Gruppo M.S.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Capozza - Galatone